



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 82 del 19/07/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE NELL'INTERSEZIONE TRA VIA SARDEGNA E VIA CARBONIA DAL 22 LUGLIO 2024 AL 29 LUGLIO 2024, LAVORI SULLA RETE IDRICA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il giorno 18 luglio 2024, è pervenuta via mail, da parte del Responsabile del Settore Complesso Distribuzione U.O. Distretto 1 - Cagliari, Ing. Raffaella Pinna, una richiesta di emissione di un'ordinanza al fine di interdire la circolazione veicolare nell'area compresa tra la via Sardegna e la via Carbonia, periodo compreso tra il 22 luglio 2024 e il 29 luglio 2024, al fine di consentire i lavori sulla rete idrica;

Dato atto che per l'esecuzione dei lavori è necessario interdire la circolazione veicolare, con deviazione dei flussi di circolazione;

Considerato che la deviazione dei flussi di circolazione sarà disciplinata nel seguente modo:

- via Sardegna, direzione via Carbonia, deviazione della circolazione veicolare nella via Oristano;
- via Sardegna, da via Tempio direzione via Carbonia, deviazione della circolazione veicolare sulla via Gallura;
- via Carbonia sarà a doppio senso di circolazione con accesso e uscita dalla via Sicilia, al fine di soddisfare le esigenze dei residenti;

Considerato che si rende necessario accogliere la richiesta e disciplinare la circolazione stradale al fine di consentire alla ditta incaricata di poter eseguire i lavori;

Visti:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito



ORDINA

Dal 22 Luglio al 29 Luglio 2024 l'istituzione del divieto di circolazione e transito veicolare nell'area di intersezione compresa, tra la via Sardegna e la via Carbonia.

La deviazione dei flussi di circolazione sarà disciplinata come indicato:

- via Sardegna, direzione via Carbonia, deviazione della circolazione veicolare nella via Oristano;
- via Sardegna, da via Tempio direzione via Carbonia, la deviazione della circolazione veicolare avverrà in direzione la via Gallura;
- la circolazione nella via Carbonia sarà a doppio senso di circolazione con accesso e uscita nella via Sicilia al fine di consentire ai residenti di poter uscire e accedere alle proprie abitazioni.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

